



REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ, TEMPI DI  
RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE DEL TRIBUTO  
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,  
PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE DI CUI  
ALL'ART. 19 DEL D.LGS. N. 504/1992 (TEFA)

IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 63 DEL 23/12/2024

## Indice

Art. 1 - Oggetto del regolamento e ambito di applicazione .....	3
Art. 2 - Determinazione dell'aliquota del tributo .....	3
Art. 3 - Commissione spettante ai Comuni e ai terzi incaricati .....	3
Art. 4 - Somme provenienti dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR).....	3
Art. 5 - Modalità di rendicontazione del TEFA.....	4
Art. 6 - Modalità e termini di versamento del TEFA incassato.....	4
Art. 7 - Omesso versamento .....	5
Art. 8 - Rateizzazione e dilazioni di pagamento.....	5
Art. 9 - Rimborsi .....	6
Art. 10 - Disposizioni finali e transitorie .....	7
Art. 11 - Approvazione ed entrata in vigore .....	7

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di seguito denominato TEFA. Stabilisce le modalità operative di gestione del tributo disciplinando i tempi di riversamento alla Città metropolitana delle eventuali somme incassate direttamente, nonché le attività connesse alla rendicontazione del tributo.
2. Il TEFA è applicato alla Tassa sui Rifiuti (TARI) o alla Tariffa corrispettiva in luogo della TARI di cui alla Legge 147/2013 (e ss.mm.ii.) dal Comune o dal gestore incaricato nel rispetto delle disposizioni indicate dall'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 e dai D.M. MEF 1/07/2020 e 21/10/2020.

## **Art. 2 - Determinazione dell'aliquota del tributo**

1. La misura del tributo ai sensi dell'art 19 del D. Lgs. 504/1992 è così determinata:
  - a. con apposito atto del Sindaco Metropolitano, in misura non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;
  - b. qualora l'atto sindacale non sia adottato entro il termine di cui alla lettera a), sarà applicata la misura del tributo anche per l'anno successivo.
2. La Città metropolitana di Bologna pubblica sul proprio sito internet l'atto di cui ai commi precedenti ed eventuali variazioni della misura del tributo ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. 69/2009.

## **Art. 3 - Commissione spettante ai Comuni e ai terzi incaricati**

1. Al singolo Comune spetta, ai sensi dell'art. 19 comma 5 del D.Lgs. 504/1992, una commissione posta a carico della Città metropolitana di Bologna nella misura dello 0,30% delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi. Ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, come modificato dell'articolo 38-bis del D.L. 124/2019, convertito con modifiche nella Legge 157/2019, e ai sensi del DM 21/10/2020, l'ammontare del tributo è versato alla tesoreria della Città metropolitana previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione.
2. La registrazione delle transazioni relative alla commissione, non presentando flussi di cassa, è costituita da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata (Allegato 4.2 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. punto 1).

## **Art. 4 - Somme provenienti dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR)**

1. I Comuni devono riversare alla Città metropolitana di Bologna anche gli importi annuali TEFA derivanti dalle somme eventualmente riconosciute dal M.i.u.r. ai sensi art. 33 bis del D.L. 31/12/2007, n. 248 convertito nella legge 28/02/2008, n. 31 per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani, entro gli stessi termini di riversamento del trimestre solare in cui perviene nella disponibilità di cassa.

## **Art. 5 - Modalità di rendicontazione del TEFA**

1. I Comuni, o i soggetti terzi incaricati della riscossione della TARI o della tariffa corrispettiva in luogo della TARI, inviano alla Città metropolitana di Bologna una rendicontazione semestrale dell'importo emesso a titolo di TEFA attraverso il modello scaricabile dalla sezione dedicata del portale della Città metropolitana ("Tributi") da inviarsi compilato via PEC all'indirizzo [cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it). La Città metropolitana potrà altresì prevedere modalità diverse di rendicontazione al fine di semplificare l'attività in capo ai Comuni, dandone preventiva comunicazione. Detta rendicontazione deve avvenire anche in caso di importo emesso pari a zero.
2. I Comuni, o i soggetti terzi incaricati della riscossione della TARI o della tariffa corrispettiva in luogo della TARI, inviano alla Città metropolitana di Bologna una rendicontazione trimestrale dell'importo incassato a titolo di TEFA per i casi di cui al successivo articolo 6 comma 2 e 5, attraverso il modello scaricabile dalla sezione dedicata del portale della Città metropolitana ("Tributi") da inviarsi compilato via PEC all'indirizzo [cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it). Città metropolitana potrà altresì prevedere modalità diverse di rendicontazione al fine di semplificare l'attività in capo ai Comuni, dandone preventiva comunicazione. Detta rendicontazione deve avvenire anche in caso di importo incassato pari a zero.
3. La Città metropolitana di Bologna può richiedere, entro il termine di dieci anni dalla data di riversamento, opportune verifiche sulle somme incassate dal Comune e/o soggetto incaricato dal Comune medesimo al riversamento del TEFA e richiedere documentazione integrativa finalizzata all'accertamento ed alla determinazione delle somme di propria competenza.

## **Art. 6 - Modalità e termini di versamento del TEFA incassato**

1. Le modalità e i termini di riversamento del tributo sono previsti dai D.M. MEF 1/7/2020 e 21/10/2020, che regolano, per le annualità successive al 2021, i versamenti del TEFA e degli eventuali interessi e sanzioni, effettuati dai soggetti passivi agli enti impositori attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del D. Lgs. 82/2005.
2. Per tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti a titolo di TEFA, che confluiscono direttamente sul conto di tesoreria del Comune o nei conti del soggetto terzo incaricato, ad esclusione dei concessionari nazionali della riscossione, dovranno essere riversati alla Città Metropolitana di Bologna attraverso girofondi bankit verso il conto di Tesoreria della stessa, secondo i termini indicati al successivo comma 5, corredati da apposita rendicontazione ai sensi del precedente art. 5 comma 2.
3. L'importo del riversamento di cui al comma precedente deve essere al netto della commissione di cui all'art. 3 comma 1 del presente regolamento.
4. Nel caso in cui l'importo del Tributo TEFA da riversare nel periodo di riferimento, comprensivo di eventuali interessi e sanzioni, sia, complessivamente, inferiore ad euro 100,00 (al lordo della commissione e del compenso per la riscossione), il riversamento potrà essere effettuato unitamente all'importo riscosso nel successivo periodo di riferimento ed entro il termine previsto per quest'ultimo; la rendicontazione degli incassi dovrà Comunque essere tenuta distinta per periodo di competenza.

5. Il periodo di riferimento per la determinazione del TEFA dovuto, di cui al comma 2 del presente articolo, è il trimestre solare da riversare alla Città metropolitana di Bologna secondo le seguenti scadenze:

Trimestre	Periodo incasso	Scadenza riversamento
I	Gennaio-Febbraio-Marzo	31 Maggio
II	Aprile-Maggio-Giugno	31 Agosto
III	Luglio-Agosto-Settembre	30 Novembre
IV	Ottobre-Novembre-Dicembre	31 Marzo

### **Art. 7 - Omesso versamento**

1. In caso di omesso versamento, anche parziale, la Città metropolitana di Bologna potrà procedere alla preventiva messa in mora con sollecito di pagamento all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Comune e/o del soggetto incaricato del riversamento TEFA da parte del Comune, assegnando un ulteriore termine non superiore a 30 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento del sollecito con evidenza degli interessi di mora da conteggiare, ai sensi degli artt. 1224 e 1284 del C.C., al tasso legale, con decorrenza alla scadenza del termine teorico di versamento iniziale fino alla data di pagamento effettivo.
2. L'Ente potrà fare utilizzo di banche dati esterne o fonti ufficiali per la determinazione dell'importo TEFA dovuto sulla base dei dati dichiarati dai Comuni.
3. In assenza di versamento si procederà all'emissione dell'atto finalizzato alla riscossione dell'entrata avente natura di titolo esecutivo di cui art. 1 comma 792 della Legge 27/12/2019 n. 160 e alla riscossione coattiva.
4. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di riferimento dell'obbligazione.

### **Art. 8 - Rateizzazione e dilazioni di pagamento**

1. Prima dell'avvio delle procedure per la riscossione coattiva, la Città metropolitana di Bologna può concedere dilazioni o rateazioni dei riversamenti TEFA dovuti ai sensi dell'art 32 del Regolamento di Contabilità Armonizzata della Città metropolitana di Bologna.
2. Ai Comuni che ne facciano richiesta e che si trovino in obiettiva e documentata difficoltà finanziaria, per somme certe, liquide ed esigibili, la Città metropolitana di Bologna può concedere dilazioni o rateazioni dei riversamenti dovuti purché siano presenti i seguenti requisiti:
  - a. sottoscrizione di un atto di ricognizione del debito ai sensi ed agli effetti dell'art. 1988 c.c. da parte del Comune in cui le singole posizioni debitorie vengano riconosciute nei confronti dell'Ente ed indicate in maniera analitica;
  - b. difficoltà obiettiva/impossibilità finanziaria dell'ente a riversare la somma dovuta in unica soluzione attestata da una relazione che indichi in modo circostanziato i motivi e sottoscritta dal Responsabile Finanziario;
  - c. richiesta di dilazione o rateizzazione non superiore ad un massimo di 12 mesi;

- d. in caso di rateizzazione, l'importo mensile della rata non potrà essere inferiore a euro 5.000,00;
  - e. applicazione degli interessi legali sulle rate dal momento in cui le somme erano dovute all'effettivo soddisfo;
  - f. presentazione di una delegazione irrevocabile a pagare indirizzata al proprio Tesoriere alle date di scadenza delle singole rate di versamento della corrispondente somma a favore della Città metropolitana di Bologna.
3. Il mancato pagamento di una sola rata comporta l'emissione di un sollecito di pagamento che se non adempiuto comporta l'automatica decadenza del beneficio del termine ai sensi ed agli effetti dell'art. 1186 c.c. In tal caso, la Città metropolitana di Bologna potrà procedere con le azioni previste dalla vigente normativa, anche coattive, per l'integrale ed immediato pagamento del debito.
  4. La richiesta di dilazione non può essere soddisfatta nei confronti di debitori che risultano in morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
  5. Non è possibile concedere ulteriori rateazioni o dilazioni di pagamento relative a singole rate o importi già dilazionati o rateizzati.
  6. La dilazione o rateazione è concessa con provvedimento dal Dirigente responsabile dell'entrata.

## **Art. 9 - Rimborsi**

1. I Comuni e i soggetti incaricati dai comuni medesimi alla riscossione della TARI o della tariffa corrispettiva in luogo della TARI, effettuano i rimborsi ai contribuenti delle somme non dovute a titolo di tributo TEFA anticipandole. La Città metropolitana di Bologna non ha alcun rapporto diretto con i contribuenti essendo di esclusiva competenza del Comune o soggetto gestore incaricato dal Comune.
2. I medesimi sono autorizzati ad effettuare la compensazione, in soli termini di cassa, delle somme anticipate per conto della Città metropolitana di Bologna con gli importi TEFA del primo versamento utile dovuto attraverso la procedura di rendicontazione di cui all'art. 5.
3. I Comuni e i soggetti incaricati dai Comuni al riversamento del TEFA, qualora non risultino importi da versare direttamente attraverso la procedura e nei termini di cui all'art. 5, possono presentare istanza di rimborso per le somme anticipate di cui al comma 1, alla Città metropolitana di Bologna entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui i rimborsi sono stati effettuati. La Città metropolitana di Bologna effettuerà il rimborso entro sessanta giorni.
4. Nel caso in cui il versamento TEFA venga effettuato erroneamente alla Città metropolitana di Bologna, la stessa, venuta a conoscenza dell'errore, potrà provvedere al trasferimento della quota TEFA al netto della commissione alla Provincia/Città metropolitana competente ai sensi dell'art. 2 del D.M. 24 febbraio 2016, in attuazione dell'art. 1, comma 722, della L. 27/12/2013 n. 147, sulla base di apposita richiesta corredata da idonea documentazione comprovante l'errato versamento. Il trasferimento avverrà, in esito all'istruttoria, entro sessanta giorni.

## **Art. 10 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Per ogni altra disposizione non esplicitamente prevista nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.
2. Nel primo anno di applicazione i termini di cui all'art. 6 potranno essere derogati con apposita circolare.

## **Art. 11 - Approvazione ed entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, che viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, entra in vigore dal 1 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 53, comma 16 della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388.